

# Raccolta NORME di LEGGE che INTERESSANO il MONDO del CICLISTA





# ARTICOLI DEL CODICE CIVILE

(Da tener presente in caso di ritrovamento di una ... bicicletta.)

## **Art. 927. COSE RITROVATE**

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento (931; 647, n. 1 c.p.)

## **Art. 928. PUBBLICAZIONE DEL RITROVAMENTO**

Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta (931)

## **Art. 929. ACQUISTO DI PROPRIETA DELLA COSA RITROVATA**

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario (931), la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovato re, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

## **Art. 930. PREMIO DOVUTO AL RITROVATORE**

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede. Il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede le Euro 5,1645, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

## **Art. 931. EQUIPARAZIONE DEL POSSESSORE O DETENTORE AL PROPRIETARIO**

Agli effetti delle disposizioni contenute negli art. 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore (1140).

# **ARTICOLI DEL CODICE DELLA STRADA**

## **TITOLO III - DEI VEICOLI**

### **CAPO I - DEI VEICOLI IN GENERALE**

#### **ART. 46. NOZIONE DI VEICOLO**

1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento.

#### **ART. 47. CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI**

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
  - a) veicoli a braccia;
  - b) veicoli a trazione animale;
  - c) velocipedi;ecc. ecc.

#### **ART. 50. VELOCIPEDI**

1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 mt di larghezza, 3 mt di lunghezza e 2,20 mt di altezza.

### **CAPO II - DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI**

#### **ART. 68. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI E DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO DEI VELOCIPEDI**

1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
  - a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
  - b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
  - c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art.152 comma 1 - Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90.
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55 .

## **TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO**

### **ART. 145. PRECEDENZA.**

8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimità dello sbocco sulla strada.

## **ART. 152. SEGNALAZIONE VISIVA E ILLUMINAZIONE DEI VEICOLI**

2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza. L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli è obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità.

## **ART. 182. CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI**

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest' ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 19 a Euro 78. La sanzione è da Euro 32 a Euro 131 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.

# **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA**

## **TITOLO III - DEI VEICOLI**

### **CAPO II - DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VEIICIPEDI**

#### **ART. 223. DISPOSITIVI DI FRENATURA E DI SEGNALAZIONE ACUSTICA DEI VEIICIPEDI (ARTT. 68, 69 C.S.)**

1. I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o cerchione) sia sul mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione.
2. Il comando del freno può essere tanto a mano quanto a pedale.
3. La trasmissione fra comando e freni, può essere attuata con sistemi di leve rigide a snodo, con cavi flessibili o con sistemi di trasmissione idraulica.
4. I sistemi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere applicati sia internamente sia esternamente alle strutture del veicolo.
5. Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza

#### **ART. 214. DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA DEI VELOCIPEDI (ARTT. 68, 69 C.S.)**

1. La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, posto ad una altezza compresa tra un minimo di 30 cm ed un massimo di 100 cm da terra ed orientato in modo che l'asse ottico incontri il terreno antistante il velocipede a non oltre 20 m.
2. La luce emessa deve dare un illuminamento, misurato su uno schermo verticale posto a 10m avanti al fanale, maggiore o eguale a 2 lux nel punto corrispondente alla proiezione sullo schermo del centro del fanale e su una linea orizzontale passante per detto punto per una estensione di 1 metro a destra e di 1 metro a sinistra di esso. In nessun punto dello schermo situato a 60 cm al di sopra di detta orizzontale l'illuminamento deve superare 5 lux.

3. La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione elettrica, deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non superiore a 1 m, comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio luminoso diretto verso l'indietro, con l'asse orizzontale contenuto nel suddetto piano di simmetria.
4. La visibilità verso l'indietro deve essere assicurata entro un campo di  $\pm 15$  gradi in verticale e di  $\pm 45$  gradi in orizzontale.
5. l'intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05 candele entro un campo di  $\pm 10$  gradi in verticale e di  $\pm 10$  gradi in orizzontale.
6. Il dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa deve essere montato su idoneo supporto con l'asse di riferimento orizzontale e parallelo al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo. Non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce tra il dispositivo e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri ortogonali i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale, passano per il centro della superficie riflettente con angoli rispettivamente di  $\pm 45$  gradi e di  $\pm 15$  gradi. Il dispositivo deve essere posto ad una altezza non superiore a 90 cm da terra misurata tra il bordo superiore del dispositivo ed il terreno, e deve essere di forma tale che possa essere inscritto in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore a due. Il dispositivo può essere abbinato alla luce di posizione posteriore, purché le superfici luminose dei due dispositivi restino separate.
7. I dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla, da applicare sui due fianchetti di ciascun pedale e gli analoghi dispositivi da applicare sui due lati di ciascuna ruota, devono essere montati in modo che le superfici utili siano esterne ai pedali ed alle ruote, rispettivamente perpendicolari ai piani dei pedali e paralleli ai piani delle ruote e di forma tale che possano essere iscritti in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore ad otto.
8. I valori minimi di intensità luminosa, in millicandele riflesse per ogni lux di luce bianca incidente sui vari dispositivi, ed in funzione dei diversi angoli d'incidenza e di divergenza devono essere quelli che risultano indicati nell'appendice IV del presente titolo. (Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi).

9. Le caratteristiche del materiale riflettente dei dispositivi catadiottrici a luce rossa e a luce gialla sono quelle di cui alla suddetta " Appendice" commi 2, 3 e 4.
10. I tipi di dispositivi previsti dalla suddetta "appendice" devono essere omologati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e devono portare stampigliati, in posizione visibile, gli elementi di cui all'articolo 192, comma 7, e, qualora agli effetti del montaggio sia prescritta una determinata posizione, la dicitura "alto" od altra simile.

## **TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI (ART. 182 C.S.)**


### **ART.177. CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI (ART. 182 C.S.)**

1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zigzag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.
2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.
3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare.
4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.
5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età è effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate:
  - a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 Kg di massa;

b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di età. Prima del montaggio della attrezzatura è necessario procedere ad una verifica della solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso.

6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.
7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.








*Federazione Italiana  
Amici della Bicicletta Onlus  
**WWW.Fiab-Onlus.it***

Sede Legale: Via Corsieri 4/e 20159 Milano

Segreteria Generale: Via Col Moschin 1 30171 Mestre (Ve)

*La **FIAB** E' una organizzazione ambientalista. Finalità principale la diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico. E' un'organizzazione federativa. La **Fiab** fa lobbying nei confronti dei pubblici poteri per ottenere interventi e provvedimenti a favore della circolazione sicura e confortevole della bicicletta e per migliorare la vivibilità urbana (piste ciclabili, moderazione del traffico, politiche di incentivazione, uso combinato bici+mezzi collettivi di trasporto). La **Fiab** si adopera con la pubblicazione di percorsi (Ciclopista del Sole e BicItalia), per la realizzazione di cicloitinerari di lunga percorrenza. Sito Internet : **www.fiab-onlus.it**.*

*La **Fiab** è affiliata alla **European Cyclists' Federation** Organizzazione Europea fondata nel 1983 a Copenaghen. Oggi comprende oltre 40 associazioni di 25 Paesi. ECF promuove la bicicletta a livello europeo e internazionale nelle politiche dei trasporti, dell'ambiente e del turismo. Sito Internet: **www.ecf.com**.*



## **Fiab “Amici della Bici”**

**Gruppo Cicloescursionistico**  
**Massa Lombarda Lugo Ravenna**

Sede di Massa Lombarda: “Casa del Volontariato” ex Stazione Ferroviaria Massa Lombarda (Ra)

Sede di Ravenna: “Casa del Volontariato” via Oriani 44 c/o Legambiente 4° Piano (Aperta tutti i martedì 15:30 – 18:00)

### **Statuto**

*In data 05/06/1995 si è costituita presso la sala “Zaccaria - Facchini” in Massa Lombarda un comitato promotore che ha dato vita all’Associazione Ricreativo Culturale Fiab “Amici della Bici”, di Massa Lombarda - Lugo - Ravenna. Motivazione base dell’associazione è di promuovere l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico valorizzando percorsi e mete di un certo valore artistico - paesaggistico. Scopo dell’Associazione è di proporre, ricercare, valorizzare piste ciclabili, percorsi ciclabili e tratti protetti con l’obiettivo di aumentare la sensibilità delle amministrazioni locali e della collettività verso tali tematiche ambientaliste. Lo spirito degli Amici della Bici è di favorire durante le gite cicloescursioniste la libera aggregazione sociale.*

### **Regole Generali**

- *Il Consiglio Direttivo è composto da tutti i soci sostenitori che eleggono a maggioranza un coordinatore;*
- *Ogni decisione spetta al C.D., il quale prende le decisioni a maggioranza dei presenti. Ogni seduta è convocata tramite lettera personale a ciascun socio sostenitore inviata in tempo utile;*
- *L’Associazione non ha fini di lucro;*
- *Ogni impiego di denaro è deciso dal C.D.;*
- *Tutte le iniziative sono a carattere pubblico, per partecipare a tali iniziative occorre avere la tessera associativa che ha validità fino alla fine dell’anno solare in corso;*
- *Si effettuano gite in bici sia a carattere ricreativo che culturale. Potrà essere prevista la possibilità di raggiungere località lontane tramite l’utilizzo del treno o dell’auto;*
- *Non è tra gli scopi dell’Associazione aderire a iniziative di carattere agonistico - esibizionistico.*
- *Sarà radiato dall’Associazione chiunque non rispetti le norme statutarie o si renda responsabile di un utilizzo improprio della stessa.*

*Chi pedala spesso non sa di condurre un mezzo di mobilità che per il codice della strada è del tutto simile a qualunque altro veicolo a motore ed ha gli stessi obblighi e diritti.*

*Si sa la bicicletta è un mezzo meccanico semplice, antico, di facile utilizzo, ecologico ed economico da questo probabilmente nasce l'equivoco di considerarlo un mezzo "senza pretese".*

*Gli "Amici della Bici" e la Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus con questo opuscolo intendono sfatare questa convinzione diffusa tra gli stessi ciclisti.*